

REGOLAMENTO (CEE) N. 3539/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1989

recante proroga del regolamento (CEE) n. 1836/85 che adotta, per la campagna 1985/1986, misure transitorie per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2904/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, che proroga il regolamento (CEE) n. 1832/85 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82 che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1832/85 del Consiglio⁽⁴⁾, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1789/89⁽⁶⁾, ha introdotto in quest'ultimo regolamento un nuovo concetto di identificazione nonché le procedure e i termini relativi a tale operazione; che queste disposizioni hanno profondamente modificato le procedure preesistenti, giustificando con ciò la delega conferita dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1832/85 alla Commissione per l'adozione delle misure transitorie eventualmente necessarie; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1836/85 della Commissione⁽⁷⁾ ha introdotto queste misure, limitandone la validità al 31 dicembre 1985; che dopo la tale data è emersa la persistenza delle difficoltà di adattamento degli operatori alle nuove norme, in circostanze nelle quali gli operatori non erano in colpa, come è stato possibile accertare nel quadro delle misure di controllo attuate, se si eccettua il mancato rispetto del termine per la presentazione della domanda di identificazione dei prodotti; che tali difficoltà possono essere state aggravate dall'entrata in vigore, in data 1° gennaio 1986, del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di

applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3870/88⁽⁹⁾, in particolare per quando riguarda il regime di identificazione istituito dal regolamento (CEE) n. 1832/85; che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1986, è stata stabilita con l'articolo 1, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2462/86 della Commissione⁽¹⁰⁾, 1986, che modifica il regolamento (CEE) n. 3540/85, una deroga alle norme stabilite dall'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 3540/85 in applicazione del nuovo sistema di identificazione istituito dal regolamento (CEE) n. 1832/85; che ciò nonostante è emerso che hanno continuato a manifestarsi difficoltà dello stesso tipo alla fine del 1987; che è pertanto opportuno prorogare, in base alla delega conferita dal Consiglio col regolamento (CEE) n. 2904/89, le misure transitorie previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1832/85 ed estendere il periodo durante il quale si può considerare che la domanda di identificazione è presentata il giorno dell'entrata dei prodotti nell'impresa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1836/85, la data dal 31 dicembre 1985 è sostituita dal 31 dicembre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

(2) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

(3) GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 4.

(4) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 3.

(5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

(6) GU n. L 176 del 23. 6. 1989, pag. 11.

(7) GU n. L 173 del 3. 7. 1985, pag. 13.

(8) GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

(9) GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 21.

(10) GU n. L 211 dell'1. 8. 1986, pag. 4.